



**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'AGENZIA
VENETA PER I PAGAMENTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO
DELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ARBORICOLTURA A CICLO BREVE**

TRA

Regione del Veneto, di seguito denominata "Regione", rappresentata dal Direttore *pro tempore* della Direzione Foreste, Programmazione e gestione faunistico-venatoria _____, che agisce in nome e per conto della Giunta regionale del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro, 3901 (Codice Fiscale n. 80007580279), a ciò autorizzato con la DGR n. ____/2026;

E

Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), con sede legale in Padova, via N. Tommaseo 67/C (Codice Fiscale 90098670277), rappresentata dal _____, domiciliato per la funzione presso AVEPA e che interviene in qualità di Direttore dell'Agenzia, a ciò autorizzato con DGR -----/2026;

PREMESSO CHE:

- la Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale", all'art. 21 prevede che la Regione, in linea con i principi di sviluppo sostenibile, allo scopo di incrementare la produzione legnosa e la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, concorrendo alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, promuova l'arboricoltura da legno;
- la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti", all'art. 2 comma 3, stabilisce che all'AVEPA può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. _____ del _____, ha disposto l'apertura di un bando per la concessione dei contributi per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve;
- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di affidare la gestione tecnica ed amministrativa del bando all'AVEPA, in forza del richiamato art. 2 comma 3, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, e ciò anche in relazione dell'alta specializzazione e capacità operativa raggiunta da AVEPA in materia di gestione, contabilizzazione e liquidazione di aiuti nel settore primario e dello sviluppo rurale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Il presente atto ha per oggetto l'affidamento all'AVEPA della gestione del Bando pubblico per la concessione di contributi a sostegno degli impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve, approvato con DGR n. ____/2026.
2. In particolare AVEPA svolge le attività amministrative – contabili indicate nell'allegato A alla citata deliberazione e relative sia alle domande di aiuto che alle domande di pagamento.
3. AVEPA assicura, nelle varie fasi di gestione del bando, un tempestivo flusso informativo, ai fini del monitoraggio delle domande presentate, della spesa richiesta e ammessa, dei contributi concessi, dello stato di realizzazione degli interventi ed erogazione dei contributi.

Art. 2 - Corrispettivi

1. Regione e AVEPA convengono che, in considerazione del volume prevedibile di attività, il compenso spettante all'AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

Art. 3 - Trasferimento delle risorse finanziarie



647f8bb0



1. L'importo di 700.000,00 €, assicurata dallo stanziamento recato dal Capitolo di spesa 105700 "Interventi regionali volti alla promozione dell'arboricoltura da legno – contributi agli investimenti (Art. 21, L.R. 13/09/1978, n. 52)" del bilancio di previsione 2026-2028, destinato alla realizzazione del Bando, viene trasferito all'AVEPA in un'unica soluzione a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.

2. AVEPA è tenuta a comunicare a Regione, mediante il decreto di ammissibilità e di concessione del finanziamento, il totale della spesa ammessa e del contributo complessivamente assegnato ai beneficiari e, a conclusione delle attività, il totale degli importi erogati. Eventuali economie di spesa comporteranno l'obbligo da parte dell'AVEPA di restituzione dell'importo non liquidato a Regione.

Art. 4 - Decorrenza della Convenzione e modifiche in corso di validità

1. La presente convenzione è operativa a decorrere dal giorno successivo alla stipula e manifesta la sua efficacia fino alla conclusione delle attività di gestione e rendicontazione del bando regionale.

2. Nel caso di integrazione finanziaria del Bando in oggetto, con risorse che verranno messe a disposizione dal bilancio regionale qualora l'ammontare dei contributi richiesti superi la disponibilità del bando, la presente convenzione è tacitamente rinnovata.

Art. 5 - Pubblicità

1. AVEPA è tenuta a dare adeguata pubblicità all'iniziativa nel proprio sito internet;

2. Tutte le iniziative di informazione e di comunicazione relative all'intervento dovranno essere preventivamente concordate con la Regione;

Art. 6 - Riservatezza

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

2. Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

3. Le Parti si impegnano altresì a far rispettare al proprio personale e ai propri eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza al presente articolo.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali e designazione quale responsabile esterno

1. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali correlati alla stipula della presente convenzione in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) e dal D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy).

2. Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (GDPR), AVEPA è Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate all'articolo 2 della presente Convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima Convenzione. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e le adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto con dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art.9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, con modalità che non consentano il loro accesso a persone non autorizzate. Il responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Art. 8 - Risoluzione e revoca



647f8bb0



1. Il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:

- grave malfunzionamento dell'attività, che rechi pregiudizio agli utenti;
- grave inadempimento degli obblighi di collaborazione;
- gravi violazioni di legge.

2. Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto. In tal caso, è compito di Regione definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare il regolare svolgimento del procedimento, ove la pendenza dei termini lo consenta.

3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori disposizioni di settore compatibili.

Art. 9 - Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221/2012.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

3. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'AVEPA ai sensi del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii., che viene assolta in modo virtuale.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e gestione faunistico-venatoria

Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti

Il Direttore

Imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 DPR n. 642/1972) come da autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Padova Ufficio territoriale Padova 1 - prot. n. 29991 del 14/03/2013



647f8bb0

